



COMUNE DI BISIGNANO

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 29 luglio 2015

Copia conforme all'originale

OGGETTO:	Determinazione Aliquote TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2015.
-----------------	---

PARERI PREVISTI DAL D. Lgs. 267/2000.

SERVIZIO TRIBUTI

PER LA REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere favorevole.

Bisignano, lì 20 luglio 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Umile GROCCIA

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere favorevole.

Bisignano, lì 20 luglio 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Francesco GUIDO

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove, del mese di luglio, alle ore 10,00 nella sala consiliare del Palazzo Civico si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e forme di legge.

Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
MAIURI Umile – Pres.te del Consiglio	NO	MIGLIURI Luciano	SI
BISIGNANO Fernando -	SI	ALGIERI Andrea	SI
GRISPO Damiano	SI	FUCILE Francesco	SI
FALCONE Francesco	SI	VILARDI Sandro Tullio	NO
D'ALESSANDRO Mario Umile	SI	NICOLETTI Lucantonio	SI
VOCATURO Franco	SI	LO GIUDICE Francesco	SI
SANGERMANO Pasquale	SI	CAIRO Roberto	SI
TORTORELLA Umile Francesco	SI		
AMODIO Claudio	SI		

TOTALE PRESENTI: N. 14 TOTALE ASSENTI: N. 2

Partecipa il Segretario Generale Avv. Angelo Pellegrino.

La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il Sig. Tortorella Umile Francesco, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio - che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i sigg. Migliuri Luciano, Sangermano Pasquale e Nicoletti Lucantonio.-

Prima di entrare nel merito al punto in oggetto all'ODG, alle ore 10:15, entra in aula il consigliere Maiuri che assume la Presidenza, in qualità di Presidente del Consiglio, per cui risultano presenti n° 15 consiglieri ed assenti n. 1 consigliere (Vilardi)

Durante la discussione, alle ore 13:10, entra in aula il consigliere Vilardi, per cui risultano presenti n. 16 consiglieri e assenti n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO che lo stesso comma, all'art. 1 della succitata legge, specifica che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PREMESSO che i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

CONSIDERATO che in ossequio a quanto previsto dal comma 682 del medesimo articolo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificati dal decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014 :

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è uguale all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

DATO ATTO che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può incrementare l'aliquota massima della TASI, fissata al 2,5 per mille, fino ad un massimo dello 0,8 per mille, purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

PRESO ATTO altresì che sono escluse dall'assoggettamento al tributo i terreni agricoli, le aree scoperte nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale.

DATO ATTO che ai sensi del comma 684 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

DATO ATTO che ai fini della dichiarazione relativa alla TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

DATO ATTO che il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 della L. 147/2013 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, con il quale sono stati differiti al 30/07/2015 i termini di approvazione del bilancio;

TENUTO CONTO che per **servizi indivisibili comunali** s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

RITENUTO opportuno proporre al Consiglio Comunale le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015 :

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE 2015
Altri fabbricati, aree edificabili	2,30
Abitazioni principale e pertinenze (solo A1-A8-A9)	1,80
Abitazione e pertinenze nonché immobili equiparate all'abitazione principale escluse le categorie (A1 - A8 e A9)	Esente
Fabbricati rurali strumentali	1,80
Terreni agricoli	Esente

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti esenzioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capo 3) Regolamento Componente TASI - Art.27, nei seguenti casi :

- a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'Art. 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'Art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di BISIGNANO è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'Art. 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'Art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'Art. 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di BISIGNANO risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
- j. gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- k. gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

- l. gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato), con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- m. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'Art. 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- n. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- o. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- p. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- q. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- r. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'Art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- s. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

RITENUTO opportuno altresì stabilire l'applicazione delle seguenti riduzioni tariffarie, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capo 3) Regolamento Componente TASI - Art.27, nei seguenti casi :

- 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo.

RITENUTO, altresì, opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capo 3) Regolamento Componente TASI - Art. 27, nei seguenti casi :

Detrazione per Abitazione Principale e Pertinenze 200,00 €

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 20/05/2015, con la quale si propone al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote e le detrazioni TASI per l'anno 2015;

ATTESO che il Consiglio Comunale dovrà approvare le suddette aliquote in considerazione del fatto che trattasi di materia di competenza consiliare ai sensi dell'art. 42 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L, così come integrato dal D. L. 174/2012, convertito con modificazioni nella legge del 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO che dopo l'intervento del Sindaco f.f. hanno preso la parola i consiglieri: Fucile, Algieri, D'Alessandro, Cairo, Lo Giudice, Vocaturo, Tortorella;

VISTO che non vi sono altri interventi l'argomento è posto ai voti dal Presidente del Consiglio e la votazione ha riportato il seguente esito: Presenti e votanti nr.15 ed assenti n. 1 (Vilardi); voti favorevoli n. 10; voti contrari n. 5 (Cairo, Lo Giudice, Fucile, Nicoletti e Algieri); voti astenuti n. 0;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

Di determinare a valere per l'anno 2015 le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2014, come desumibili dalla tabella che segue, per un gettito complessivo preventivabile in € 250.000,00:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE 2015
Altri fabbricati, aree edificabili	2,30
Abitazioni principale e pertinenze (solo A1-A8-A9)	1,80
Abitazione e pertinenze nonché immobili equiparate all'abitazione principale con esclusione delle categorie (A1 – A8 –A9)	Esente
Fabbricati rurali strumentali	1,80
Terreni agricoli	Esente

- **DI PROPORRE** le seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art. 27 :

Detrazione per Abitazione Principale e Pertinenze (solo cat. A1 – A8 e A9) 200,00

- **DI PROPORRE** altresì le seguenti riduzioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art. 27 :

- 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
- **DI DARE ATTO CHE** per effetto dell'applicazione delle suddette aliquote è previsto complessivamente per l'anno 2015 un gettito, presuntivo, pari ad € **250.000,00**, da iscrivere nella parte entrata del Bilancio dell'Esercizio 2015;
- **DI INDIVIDUARE** i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta, anche parzialmente**:
 - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
 - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento, comunque suscettibili di variazioni in corso d'esercizio :

DESCRIZIONE	COSTO IN €
- Anagrafe	75.770,00
- Ambiente e Territorio – verde pubblico	74.347,00
- Gestione della Rete Stradale Comunale	246.714,00
- Illuminazione Pubblica	307.932,00
- Servizi Cimiteriali	63.288,00
- Servizi di Polizia Locale	297.331,00
- Servizio di Protezione Civile	11.713,00
- Servizi Socio-Assistenziali	210.902,00
TOTALE	1.287.997,00

- **DI DARE ATTO** che tali aliquote, le esenzioni e le detrazioni decorrono dal **1 gennaio 2015** ;
- **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 30/07/2014;
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione dei 15 consiglieri presenti e votanti (per come sopra riportato) con n. 10 voti favorevoli e 5 voti contrari (Cairo, Lo Giudice, Fucile, Nicoletti e Algieri); voti astenuti n. 0.-

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
F.to Dr. Umile MAIURI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Angelo PELLEGRINO

Iniziata pubblicazione il 03 AGO, 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Angelo PELLEGRINO

E' copia conforme all'originale
Bisignano, li 03 AGO, 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Angelo PELLEGRINO

COMUNE DI BISIGNANO
Provincia di Cosenza

Publicato all'albo pretorio online nel sito internet del Comune
dal 03 AGO 2015 al 18 AGO 2015

Reg. N° _____ Bisignano li _____

Il messo comunale _____ Il Segretario Generale

GINO ESPOSITO

